

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Muse Artiterapie"**

### Art. 1

(Costituzione e durata dell'Associazione)

E' costituita l'Associazione senza fini di lucro "Muse Artiterapie" (di seguito "Associazione"), con sede in Volterra (PI), Piazza San Tommaso 1, c.a.p.56048.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'istituzione di sedi in altre città del territorio italiano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati secondo le modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria.

### Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente Statuto, si definisce come «mediazione artistica»:

- l'attività creativa, svolta con diversi linguaggi artistici, che permette di entrare in contatto con sè stessi e con gli altri, al fine di realizzare un'opera nata dalla esplorazione della propria interiorità e dalla relazione interpersonale;
- il processo espressivo che attiva le proprie risorse - cognitive, emotive e sensoriali - rimuove i blocchi, restituisce fiducia, in modo da favorire il benessere del singolo e della comunità.

### Art. 3

(Oggetto e finalità)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre associazioni no profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha lo scopo di svolgere, mediante le azioni più opportune in Italia, nella Unione Europea ed a livello internazionale, un ruolo attivo per promuovere lo sviluppo della mediazione artistica, delle tecniche espressive anche denominate arti - terapie nell'ambito della cultura, dell'educazione, e della società, attraverso:

- l'organizzazione di iniziative per la diffusione dell'espressione creativa e per la fruizione dei diversi linguaggi artistici, al fine di promuovere il progresso e il benessere della comunità e degli associati;
- la stretta cooperazione, lo scambio di informazioni e le buone pratiche tra gli associati afferenti a diverse discipline (artistiche, psicologiche, sanitarie, manageriali), anche in collaborazione con specialisti esterni, al fine di favorire il

carattere interdisciplinare dell'associazione;

- la più ampia progettualità per l'inserimento di iniziative associative in programmi ed attività pubbliche e private, in Italia e nella Unione Europea, favorendo altresì la continuità di rapporti con le associazioni similari.

In armonia con i fini di interesse generale perseguiti, l'Associazione può nelle seguenti aree di intervento:

### CULTURA

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- promuovere la conoscenza, diffusione e fruizione della mediazione artistica, delle tecniche espressive anche dette arti terapie, anche mediante seminari, conferenze e pubblicazioni tendenti a sviluppare ed integrare valori riguardanti l'arte, la cultura, l'ambiente umano e naturale;
- organizzare e promuovere:
  - corsi aventi ad oggetto i differenti linguaggi artistici;
  - mostre d'arte e mostre-mercato, anche di opere elaborate durante le attività socio-assistenziali, educative, ricreative;
  - percorsi di espressione creativa, in particolare per l'infanzia e la gioventù, all'interno di strutture museali e culturali al fine di valorizzare e rilanciare il ruolo diffusivo delle istituzioni culturali;
  - concorsi, promozione e organizzazione di scambi artistico/culturali;
  - iniziative editoriali con cui diffondere i risultati delle proprie attività e ricerche, divulgare idee ed esperienze inerenti l'attività istituzionale;
  - incontri ricreativi per l'intrattenimento dei partecipanti alle attività dell'Associazione;
- costituire una propria biblioteca per tutti gli associati ed ogni altra iniziativa che sviluppi relazioni culturali nel quadro anche dell'Unità Europea, promuovendo e sviluppando anche servizi indiretti a favore di istituzioni ed organizzazioni con simili scopi;

### RICERCA

- proporsi come luogo di incontro e promuovere gruppi di lavoro, seminari e convegni, pubblicazioni, laboratori e atelier, per approfondire la conoscenza, diffusione e fruizione delle pratiche di mediazione artistica, per la maturazione e crescita umana degli associati e della comunità;

### SOCIO- ASSISTENZIALE

- organizzare e gestire attività e servizi socio – assistenziali di prevenzione, riabilitazione e terapia, attraverso l'approccio artistico, nell'ambito personale e sociale;

- dare avvio e gestire iniziative promozionali e di volontariato, ricreative e di educazione sociale, legate all'espressione creativa nelle sue diverse forme;
- in attuazione della normativa nazionale in materia di servizi alla persona e volontariato, perseguire il riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale, l'affrancazione della persona dalla solitudine, dall'emarginazione e dall'abbandono, l'eliminazione delle affezioni fisiche e psicologiche;

### SCUOLA

- proporre attività ed iniziative promozionali, ricreative e culturali nel campo scolastico, con particolare attenzione alle problematiche giovanili e alla formazione del personale docente;
- organizzare interventi socio-educativi a favore di persone svantaggiate inserite nei diversi ordini di scuole;

### AZIENDE

- gestire percorsi formativi, individuali ed organizzativi, attraverso la mediazione artistica, per sviluppare il potenziale creativo di professionisti e manager di enti e aziende;

### RELAZIONI ISTITUZIONALI

- intrattenere rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche in Italia e all'Estero che si occupano di attività espressive a valenza terapeutica;
- organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la sperimentazione e la ricerca nel campo delle arti, anche in collaborazione con Enti e Istituti italiani e di altri Paesi;
- stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri.

#### Art. 4

#### (Ammissione all'associazione)

L'Associazione è garantita a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione e senza discriminazioni, che condividendone lo spirito e gli ideali, accettano lo Statuto, e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità ivi previste dal presente Statuto .

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio

direttivo o da persona da esso delegata.

All'atto dell'ammissione il socio versa la quota sociale annuale nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dell'Assemblea.

L'Assemblea può, inoltre, nominare Soci onorari, senza diritto di voto, persone per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non vi sono limitazioni al numero degli associati. I soci minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e non godono del diritto di voto in assemblea, che è però attribuito ad uno dei genitori o ad un soggetto che ne faccia le veci.

E' esclusa la partecipazione temporanea all'associazione. La quota associativa è intrasmissibile, e non è rivalutabile.

#### Art. 6 (Obblighi dei soci)

Tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo, su istanza di un numero di soci pari ad un quinto dei componenti l'assemblea, o di almeno un consigliere direttivo, dovrà intervenire e irrogare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione, senza restituzione della quota associativa.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso innanzi al Collegio dei probiviri di cui all'articolo 18.

La qualità di socio decade in caso di: morte, dimissioni, inadempienza dei doveri previsti, gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa o mancanza del versamento della quota annuale entro il 28 febbraio dell'anno corrente.

Il socio può recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

#### Art. 7 (Diritti dei soci)

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario nonchè per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e per ogni altro atto ad essa demandato dal presente statuto e dalla legge.
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione

#### Art. 8 (Patrimonio e risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di provenienza pubblica o privata;
- elargizioni, donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, da contributi specifici stabiliti dal Consiglio direttivo, da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di provenienza pubblica o privata, sono costituiti dai benefici concessi o erogati da soggetti pubblici o privati, in ragione dello svolgimento dell'attività di istituto o per causa ad essa connessa o collegata.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro; qualsiasi provento, utile o avanzo di gestione, fondi, riserve o capitale non potrà essere distribuito direttamente o indirettamente durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea. L'Associazione, ove occorra, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### Art.9 (Organi dell'associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

#### Art.10 (Assemblea generale)

L'Assemblea generale dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni e dai genitori, o chi ne fa le veci, dei soci minorenni, ognuno dei quali ha diritto a un voto.

In particolare l'Assemblea generale:

- elegge nel proprio seno il consiglio direttivo;
- esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal consiglio direttivo e più precisamente:

\* sull'inventario dei beni;

- \* sui bilanci consuntivo e preventivo;
- \* sulle quote associative di adesione per l'esercizio successivo;
- \* sulla relazione dell'esercizio trascorso;
- \* sul programma per l'esercizio entrante;
- \* sulle modifiche statutarie;
- \* sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- \* su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

#### Art.11 (Funzionamento dell'Assemblea generale)

L'Assemblea generale è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessario o ci sia richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'adunanza può avere luogo anche al di fuori dei locali della sede.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio: lettera semplice, e-mail.

Deve essere inviata almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti su cui deliberare.

Un avviso dovrà essere affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima della riunione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza del consiglio direttivo e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, e delibera con voto palese e a maggioranza semplice (metà più uno dei soci presenti).

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione senza raggiungere il quorum necessario, l'assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché siano presenti almeno due componenti del consiglio direttivo.

Per deliberare su modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, è necessario tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti gli aventi diritto.

I lavori dell'assemblea sono coordinati dal Presidente del Consiglio direttivo o da socio dal medesimo delegato; in sua assenza l'assemblea nomina direttamente il proprio coordinatore.

Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'assemblea, il verbale che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, sarà conservato agli atti.

#### Art.12 (Nomina e funzioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione.

E' composto da tre membri eletti dall'assemblea fra i propri componenti ed è validamente costituito con la presenza di due membri.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e svolgono il loro lavoro gratuitamente. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti fissati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili alla stessa carica alla fine del mandato.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- nominare al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente
- nominare un tesoriere e un segretario
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali, i contributi specifici e straordinari dei soci relative all'esercizio annuale successivo.

#### Art.13

##### (Funzionamento del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente, da due dei componenti su richiesta motivata o dal 30% dei soci su richiesta motivata e scritta. La convocazione del Consiglio direttivo deve essere fatta mediante comunicazione scritta o tramite e-mail.

La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti su cui deliberare.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza, anche attraverso mezzi di telecomunicazione remota e nel rispetto dei principi di piena partecipazione degli intervenuti, alla riunione della metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

#### Art.14

##### (Presidente)

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti e come tale:

- ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi;
- ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'associazione;
- firma atti e documenti che comportino impegno per l'associazione;
- convoca l'assemblea, nei casi e con le modalità previsti;
- convoca il consiglio direttivo e lo presiede, nei casi e con le modalità previsti;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- ha facoltà di delegare altri componenti l'associazione all'esecuzione dei vari adempimenti;
- l'assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti necessari, riferendone quanto prima al Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o da altro componente il Consiglio direttivo, designato dal Presidente. Egli ha il dovere di dare tempestiva comunicazione al Presidente circa gli atti compiuti in sua vece.

Art.15  
(Segretario del Consiglio direttivo)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio direttivo, scelto tra i soci ordinari, anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

La carica di Segretario è cumulabile con quella di Presidente o Vicepresidente o di Tesoriere.

I suoi compiti sono:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- diramare le convocazioni decise dal Presidente e dal Consiglio;
- mantenere i libri associativi dei verbali Assemblee, Consiglio direttivo e Soci;
- mantenere l'archivio delle attività svolte, in svolgimento o previste, accessibile ai membri del Consiglio ed eventualmente a chi altro ne sia coinvolto;
- sollecitare chi di dovere e segnalare tempestivamente al Consiglio ritardi, carenze o problemi relativi alla documentazione delle attività.

Art.16  
(Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo, scelto tra i soci ordinari, anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario, ma non con quella di Presidente o Vicepresidente.

I suoi compiti sono:

- tenere aggiornate le scritture contabili e il libro giornale;
- tenere la cassa.

Art. 17  
(Esercizio finanziario)

L'esercizio sociale inizia con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 10 aprile di ogni anno il Consiglio dovrà predisporre:

- il rendiconto economico finanziario dell'esercizio passato;
- una proposta di bilancio preventivo, insieme a un programma sociale per l'anno in corso.

Questi documenti dovranno essere depositati presso la sede e comunicati ai soci per mezzo stampe o e-mail.

L'Assemblea generale dovrà approvare i bilanci consuntivo e preventivo entro il 30 aprile.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali essendo fatto divieto della distribuzione di questi a meno che non sia imposta per legge.

L'Associazione terrà i seguenti Libri sociali:

- libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario;
- libro Verbali Consiglio direttivo, a cura del Segretario;
- libro dei Soci, a cura del Segretario;
- libro entrate uscite, a cura del Tesoriere.

Ogni socio ha diritto alla consultazione dei libri sociali e di chiederne, a proprie spese, una copia.



Art. 18  
(Collegio dei probiviri)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 19  
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci, beni, utili e riserve residui.

Art 20  
(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Vitantonio Altobello.....  
Pasquale Fabio Campanile.....  
Lucia Provvedi .....